

**Ufficio Generale di Coordinamento per la Prevenzione, la Vigilanza  
Antinfortunistica e la Tutela Ambientale**  
- Ufficio Prevenzione e Sicurezza -

**COMUNICAZIONI DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO IN MATERIA DI SALUTE E  
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – DENUNCIA INFORTUNIO IN AMBIENTE DI  
LAVORO – CHIARIMENTI ED ISTRUZIONI**

*I. Definizioni*

- a. datore di lavoro individuato di F.A.: titolare di Comando/Ente/E.d.O. di F.A., individuato datore di lavoro (ai sensi del TUOM Art. 246, comma 6) con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Marina o del Comandante Generale della Capitaneria di Porto, in ragione degli autonomi poteri gestionali, decisionali e di spesa ai fini della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b. luogo di lavoro: ogni luogo che ospita almeno un lavoratore, ogni pertinenza dello stesso e ogni posto accessibile al lavoratore nell'ambito della propria attività lavorativa. In quest'accezione anche le aree adibite a mensa, spazi aperti, palestre, possono configurarsi come posto di lavoro, cioè luoghi che il lavoratore può frequentare per motivi connessi al lavoro, anche in senso lato; in particolare, può trattarsi anche di un luogo nel quale i lavoratori si trovino esclusivamente a dover transitare, e tale transito deve essere necessario per provvedere alle mansioni loro affidate. Per il percorso di andata o ritorno dal luogo di abitazione vedasi "infortunio in itinere".
- c. personale dipendente: personale assegnato a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, al Comando/Ente/E.d.O., incluso il personale assegnato con incarico secondario;
- d. infortunio sul lavoro: evento lesivo avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta per un tempo maggiore della rimanente parte della giornata o del turno nel quale si è verificato;
- e. causa violenta: evento che con forza concentrata e straordinaria agisca, in occasione di lavoro, dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo ad alterazioni lesive; si tratta cioè di un fattore con azione intensa e concentrata nel tempo;
- f. occasione di lavoro: comprende tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l'attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore; affinché si realizzi l'occasione di lavoro è necessario che l'evento lesivo sia derivato da un rischio specifico, da un rischio ambientale o un rischio generico aggravato, mentre il nesso causale tra evento lesivo e prestazione lavorativa è escluso in caso di rischio generico o elettivo;
- g. rischio generico: rischio al quale il lavoratore soggiace al pari di tutti gli altri cittadini indipendentemente dall'attività lavorativa svolta;
- h. rischio generico aggravato: rischio che, pur essendo comune a tutti i cittadini che non svolgono l'attività lavorativa del lavoratore, è affrontato necessariamente per finalità lavorative;
- i. rischio specifico: rischio insito nello svolgimento delle mansioni assegnate al lavoratore, derivante dalle particolari condizioni dell'attività lavorativa;
- j. rischio ambientale: rischio che dipende dall'ambiente, dalle macchine e dalle persone (colleghi, terzi e lo stesso infortunato) e che attiene, quindi, alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa, compresi anche gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa;

- k. infortunio in itinere:<sup>1</sup> infortunio occorso al dipendente “durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti”. Si considera infortunio in itinere quello occorso “anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato”.
- l. inabilità temporanea assoluta: inabilità derivante dall'infortunio, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro; ricomprende anche i casi in cui l'impedimento al lavoro non consiste nella impossibilità fisica ad impiegare le proprie energie nel compito lavorativo, bensì nella indicazione ad astenersi dai compiti lavorativi per il pericolo di aggravamenti o complicazioni, o altresì nella necessità di dedicare il tempo ai trattamenti terapeutici anziché al lavoro;
- m. ricaduta: riacutizzazione della sintomatologia, conseguente a lesione infortunistica, successiva al rientro in servizio del dipendente e non collegata all'intervento di una nuova causa;
- n. comunicazione di infortunio: adempimento per cui il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell'evento;
- o. denuncia di infortunio: adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro dei lavoratori dipendenti che sia prognosticato non guaribile entro tre giorni escluso quello dell'evento;

## 2. *Campo di applicazione*

Le presenti istruzioni si applicano, sia a bordo che a terra, in caso di:

- infortunio sul lavoro avvenuto in un luogo di lavoro in uso o in consegna al datore di lavoro individuato di F.A., sia per il proprio personale che per il personale dipendente da altri datori di lavoro, presente a qualsiasi titolo, anche per il semplice transito;
- infortunio sul lavoro di un proprio dipendente, avvenuto in luogo di lavoro nella disponibilità giuridica di un altro datore di lavoro;
- infortunio in itinere di un proprio dipendente, avvenuto al di fuori di luoghi di lavoro, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro o, durante l'orario di lavoro, nel normale percorso che collega due luoghi di lavoro;
- riapertura di infortunio a seguito di ricaduta, conseguente a richiesta avanzata dal dipendente civile direttamente all'INAIL;

I provvedimenti di esenzione dal servizio (inabilità temporanea parziale) per infortunio sul lavoro, adottati a bordo per il personale assegnato a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, alle unità navali, comportano i medesimi adempimenti previsti per le assenze dal lavoro del personale a terra.

Non rientra nel campo di applicazione delle presenti istruzioni qualsiasi tipo di infortunio per il quale non sia possibile provare il nesso causale tra danno verificatosi ed attività lavorativa svolta quali, ad esempio, gli incidenti stradali non riconducibili alla fattispecie degli infortuni in itinere o gli infortuni domestici, anche nel caso in cui l'evento si sia verificato in una qualsiasi categoria di alloggio di servizio oggetto di concessione amministrativa.

## 3. *Responsabilità*

In caso di infortunio sul lavoro o infortunio in itinere occorso ad un proprio dipendente, il datore di lavoro individuato di F.A. provvede all'invio della comunicazione/denuncia entro i termini temporali di cui al paragrafo successivo. Il datore di lavoro individuato, in caso di assenza o qualora non intenda sovraintendere personalmente agli obblighi di comunicazione/denuncia d'infortunio, provvede ad incaricare formalmente uno

---

<sup>1</sup> D.lgs. 38/2000, art. 12.

o più soggetti allo svolgimento degli adempimenti, fermo restando l'obbligo di controllo in ordine al corretto espletamento da parte dell'incaricato delle funzioni assegnate.

In caso di infortunio sul lavoro a proprio dipendente, avvenuto in luogo di lavoro nella disponibilità giuridica di un altro datore di lavoro, il datore di lavoro individuato di F.A. acquisisce dall'altro datore di lavoro gli elementi necessari per l'invio, entro i termini temporali di cui al paragrafo successivo, della comunicazione/denuncia d'infortunio.

In caso di infortunio sul lavoro a personale dipendente da altro datore di lavoro, avvenuto in un luogo di lavoro nella propria disponibilità giuridica, il datore di lavoro individuato di F.A. provvede a comunicare all'altro datore di lavoro gli elementi necessari per la comunicazione/denuncia d'infortunio, in modo da consentire all'altro datore di lavoro l'invio entro i termini temporali previsti.

Si ritiene opportuno rammentare che, in caso di infortunio sul lavoro, infortunio in itinere occorso a proprio dipendente o riapertura di infortunio a seguito di ricaduta, il datore di lavoro individuato di F.A., oltre alle comunicazioni/denunce previste dal vigente quadro normativo e/o applicabili disposizioni e fermo restando l'immediata adozione di misure organizzative e procedurali, anche temporanee, che garantiscano il conseguimento delle condizioni di sicurezza, provvede, laddove necessario, a rielaborare entro i termini previsti la valutazione del rischio, aggiornando coerentemente il DVR. Il medesimo obbligo è posto in capo al datore di lavoro individuato di F.A. che abbia la disponibilità giuridica del luogo di lavoro ove si è verificato l'evento, quantunque a personale dipendente da altro datore di lavoro.

In caso di trasferimento prima del suo rientro in servizio del dipendente infortunato, il datore di lavoro del nuovo Comando/Ente/E.d.O. acquisisce, dal precedente datore di lavoro, tutti gli elementi necessari per provvedere all'invio, entro i termini temporali previsti, delle eventuali comunicazioni di aggiornamento e rientro in servizio dell'interessato.

#### 4. Comunicazione/denuncia d'infortunio

Per la comunicazione/denuncia d'infortunio dovrà essere utilizzato esclusivamente il modulo in allegato B (disponibile per il download anche dal sito di questo U.G.), compilato in ogni sua sezione mantenendo inalterato il formato "foglio di calcolo", da trasmettere esclusivamente tramite sistema integrato di gestione documentale agli organi competenti, nel rispetto dei termini temporali e delle indicazioni di standardizzazione, così come precisato nei successivi punti 5, 6 e 7.

#### 5. Organi competenti

Per il personale civile, oltre alle comunicazioni previste dalle presenti istruzioni, le comunicazioni/denunce di infortunio devono essere effettuate anche all'INAIL, tramite i servizi online.

		Tipo di segnalazione			
		Comunicazione di infortunio (prognosi di almeno 1 giorno escluso quello dell'evento)		Denuncia di infortunio (prognosi di almeno 3 giorni escluso quello dell'evento)	
		Personale militare	Personale civile	Personale militare	Personale civile
Destinatario della segnalazione	IGESAN <sup>(1)</sup>	SI	SI	SI	SI
	MARIVIGILANZA <sup>(2)</sup>	SI	SI	SI	SI
	CARABINIERI M.M. <sup>(3)</sup>	NO	NO	SI	NO
	MARISTAT UGECOPREVA <sup>(4)</sup>	SI	SI	SI	SI
	MARICOGECAP <sup>(5)</sup>	SI	SI	SI	SI
	COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI <sup>(6)</sup>	SI	SI	SI	SI

(1) L'ispettorato Generale di Sanità della Difesa (IGESAN) raccoglie i dati sanitari aggregati per la partecipazione dell'Amministrazione della difesa al SINP;

Per l'invio delle comunicazioni/denunce a IGESAN, qualora non già presente, dovrà essere creato apposito contatto nella rubrica del sistema integrato di gestione documentale del Comando/Ente, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica "segnalazioni\_comunicazioni@igesan.difesa.it"

- (2) le comunicazioni/denunce di infortunio vanno inviate esclusivamente a MARISTAT UGECOPREVA - Ufficio della Vigilanza (MARIVIGILANZA), che coordina i Servizi di Vigilanza istituiti nell'ambito delle aree di competenza della M.M.;
- (3) il competente Comando dei carabinieri dell'organizzazione di polizia militare di Forza armata;
- (4) MARISTAT UGECOPREVA fornisce al Capo di Stato Maggiore la consulenza specialistica per assicurare il coordinamento centrale delle attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambito della F.A. (SMM 101);
- (5) le segnalazioni devono essere inviate anche a MARICOGECAP esclusivamente per il personale militare appartenente alle Capitanerie di porto, in accordo alla SGD-G-022 e istruzioni emanate dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
- (6) esclusivamente per il personale militare appartenente all'Arma dei Carabinieri, in ottemperanza anche alle direttive impartite con f.n. 98/498-23-1994 in data 20/07/2018 dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

## 6. *Termini temporali*

- a. Invio. I termini temporali per l'invio della comunicazione/denuncia in funzione della prognosi sono i seguenti (il giorno dell'evento è sempre escluso):
  - Prognosi di almeno 1 giorno: entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico;
  - Prognosi di almeno 3 giorni: entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico;
  - Infortunio mortale o con pericolo di morte: entro ventiquattro ore all'evento;
- b. Aggiornamenti per prolungamento della prognosi. In caso di prolungamento della prognosi iniziale, il datore di lavoro provvede ad inviare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato medico.
  - Per una prognosi che si prolunghi oltre il terzo giorno, l'aggiornamento comunicato costituisce conversione della comunicazione d'infortunio in denuncia con automatico adempimento degli obblighi di legge;
  - Per una prognosi che si prolunghi oltre il trentesimo giorno, l'aggiornamento comunicato costituisce automatico adempimento degli obblighi di cui all'art.54 del D.P.R. 1124/1965;
- c. Rientro in servizio. Al rientro in servizio dell'interessato deve essere inviato un ultimo aggiornamento con il totale dei giorni maturati di assenza.
- d. Riapertura di infortunio a seguito di ricaduta. In caso di riapertura di infortunio a seguito di ricaduta, il datore di lavoro provvede ad inviare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla disponibilità del nuovo certificato medico rilasciato dall'INAIL, aggiornando il totale dei giorni maturati di assenza ed inserendo gli opportuni riferimenti nel campo note.

## 7. *Oggetto della comunicazione-sul sistema integrato di gestione documentale*

Al fine di poter tracciare e gestire le comunicazioni/denunce di infortunio è opportuno standardizzare l'oggetto della comunicazione sul sistema integrato di gestione documentale come segue, in cui le parti variabili sono evidenziate in corsivo:

- a. Comunicazione iniziale
  - Infortunio in data gg/mm/aaaa – *Grado/Ruolo Cognome e Nome dell'infortunato*
- b. Aggiornamenti per prolungamento della prognosi
  - Infortunio in data gg/mm/aaaa – *Grado/Ruolo Cognome e Nome dell'infortunato* - Aggiornamento
- c. Rientro in servizio
  - Infortunio in data gg/mm/aaaa – *Grado/Ruolo Cognome e Nome dell'infortunato* – Rientro in servizio
- d. Riapertura di infortunio a seguito di ricaduta
  - Infortunio in data gg/mm/aaaa – *Ruolo Cognome e Nome dell'infortunato* – Riapertura di infortunio a seguito di ricaduta

Nel caso particolare in cui, all'atto della comunicazione iniziale, l'infortunato è già rientrato in servizio, viene redatta direttamente la comunicazione di rientro in servizio di cui al punto c.

In caso di riapertura di infortunio a seguito di ricaduta, dovranno essere inviate anche le eventuali comunicazioni di aggiornamento e rientro in servizio dell'interessato.

In caso di trasferimento del dipendente infortunato prima del rientro in servizio, il datore di lavoro dell'ente originario invia un'ultima comunicazione di aggiornamento, riportando gli estremi del trasferimento ed il nuovo Comando/Ente/E.d.O. di appartenenza.

8. *Disposizioni specifiche per la denuncia d'infortunio sul lavoro COVID-19*

La denuncia d'infortunio dovrà precisare:

- La data di accertamento della positività al COVID 19;  
La data di accertamento rappresenta il momento di regolarizzazione del caso da cui far decorrere la tutela, qualora l'interessato fosse già in isolamento per caso sospetto, l'attestata assenza di lavoro dovrà essere conteggiata nei giorni totali di assenza.
- La posizione d'impiego del dipendente nei 15 giorni precedenti l'accertamento della positività;
- L'attività lavorativa effettivamente svolta all'atto del contagio,
- Se l'attività lavorativa comportava costante, sporadico o nessun contatto con il pubblico/utenza;
- Se l'attività lavorativa veniva svolta in:
  - luogo di lavoro non condiviso/non accessibile ad altri lavoratori,
  - luogo di lavoro non condiviso ma accessibile ad altri lavoratori
  - luogo di lavoro condiviso con altri lavoratori ma con adeguato distanziamento
  - luogo di lavoro con compiti condivisi con altri lavoratori con impossibilità di mantenere un adeguato distanziamento
- La formazione e/o informazione erogata;
- La consegna Eventuali DPI consegnati al dipendente;